

Ancora su informazione e consenso...

di Camillo Barbisan

Negli spazi della ricerca in ambito bioetico è doveroso prestare attenzione alla giurisprudenza in quanto espressione capace di rappresentare, oltre ad un fatto di natura strettamente giuridica, anche un evento di natura culturale.

Si manifesta infatti una sintesi tra l'apparato delle norme esistenti da una parte, ma – soprattutto – dall'altra, la dimensione del costume, dei valori, della moralità. Una sintesi che inevitabilmente deve registrare le variazioni che giocoforza intervengono su ciascuno dei due piani.

46

Un caso specifico illustra in modo assai emblematico la questione. Rileggiamo una sentenza della Corte d'Appello di Milano dell'ottobre del 1964 in merito al rapporto medico-paziente.

“Risponde ai criteri di ragionevolezza che devono caratterizzare la valutazione dei fatti umani, oltre l'astrattezza e il formalismo delle norme, che il chirurgo taccia al malato la gravità del suo male e il rischio che un'operazione comporta, criterio sanzionato da una prassi tramandata a noi da tempi antichissimi e consacrata nei principi deontologici secondo cui il celare all'ammalato la nuda verità è precipuo dovere, forse il più nobile, del medico cui spetta vagliare ciò che il paziente debba sapere e quanto debba essergli nascosto”.

Con i termini propri del linguaggio giuridico è manifestata non solo una presa di posizione di natura “tecnica”, ma è soprattutto espressa una ben precisa modalità di relazione con attribuzione alla figura del medico di diritti, privilegi e modalità espressive particolari.

Il tenore dell'affermazione intende recepire qualcosa da ritenersi imm modificabile: una sorta di struttura relazionale “naturale ed eterna”!

Le cose, come sappiamo, non sono andate proprio così. Infatti, a distanza di ventisei anni (nel 1990) una sentenza della Corte d'Appello di Firenze proponeva una interpretazione completamente diversa in merito alle modalità della relazione medico-paziente. Rileggiamo anche questo testo esemplare: *“Nel diritto di ciascuno di disporre, lui e lui solo, della propria salute e integrità personale, pur nei limiti previsti dell'ordinamento, non può che essere considerato il riconoscimento di un diritto positivo al suicidio, ma è invece la riaffermazione che la salute non è un bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal volere o, peggio, dall'arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell'avente diritto, trattandosi di una scelta (...) che riguarda la qualità della vita e che pertanto lui e lui solo può legittimamente fare”.*

Il sovvertimento dello schema è fin troppo evidente! Nel caso milanese il perno intorno al quale tutto ruota è il medico; ora, nel caso fiorentino, emerge prepotentemente la figura, il ruolo e il diritto del paziente. Che cosa ha determinato una mutazione così radicale? La risposta può essere estremamente semplice: si tratta di un esito provocato da quella costellazione di eventi che recepiscono nell'ambito della pratica delle cure termini come autonomia, libertà, autodeterminazione, elaborati e vissuti dal più ampio scenario della cultura e del costume.

Tutto ciò ha reso necessario ridisegnare le figure, i ruoli e - innanzitutto - la modalità della relazione.

Si potrebbe continuare la recensione della

giurisprudenza anche negli anni successivi a testimonianza degli assestamenti che si sono progressivamente verificati.

Riteniamo tuttavia sufficiente per l'economia di queste riflessioni recepire quanto scriveva di recente A. Santosuosso, magistrato attento al genere di questioni in esame.

“Non ci si è resi conto che larga parte delle condanne si basano non tanto su errori tecnici del medico, ma sulla violazione del diritto di informazione” (in G. Gennari - A. Santosuosso, *Fragilità del consenso informato*, in *KEIRON* 10/2002 pag. 89).

Il dito è puntato su di una piaga evidenziata fin dagli anni della sentenza fiorentina ma tuttora aperta: l'informazione e le modalità che la rendono autentica ed efficace. Fin qui arriva il magistrato ed oltre non può e non deve andare. Tuttavia il “suo” dire è implicitamente allusivo di un ben più vasto scenario, senza il quale le dimensioni dell'autenticità e della efficacia propria dell'informazione non si realizzano. Detto in modo conciso e provocatorio: l'informazione vera esiste solo se prodotta entro uno scenario di comunicazione reale, ma quest'ultima non funziona se, a sua volta, non è inserita nel contesto di una relazione autentica.

Assumere queste tre esigenze come tre forti provocazioni non significa tanto mettere in atto una strategia finalizzata ad evitare di incorrere nei “rigori della legge”, quanto piuttosto realizzare quella dimensione di virtù capace di esprimere l'eccellenza dell'umano e del professionale.